



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2017



Commissione Tributaria Regionale della Campania

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

✿ *Dott. Notari Alfredo*

REDATTORI DELLE MASSIME

✿ *Dott. Barretta Luigi*

✿ *Dott. Buonauro Carlo*

✿ *Dott. Buonauro Michele*

✿ *Dott. Buonomo Vincenzo*

✿ *Dott. Cestaro Luca*

✿ *Dott. Cossu Giovanni*

✿ *Avv. Longobardi Antonino*

✿ *Avv. Marengi Raffaele*

✿ *Dott. Sapignoli Francesco*

✿ *Dott. Sbrizzi Salvatore*

COORDINATORE RESPONSABILE

✿ *Dott. Fiorillo Cesareo – Commissione Tributaria Regionale Napoli*

ANNO 2017

INDICE GENERALE

PROCESSO TRIBUTARIO	PAG. 11
CATASTO	PAG. 21
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	PAG. 23
VIOLAZIONI E SANZIONI	PAG. 24
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI	PAG. 25
RISCOSSIONE	PAG. 45
IMPOSTE SUL REDDITO – IRPEF	PAG. 61
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IVA	PAG. 70
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -IMPOSTA DI REGISTRO	PAG. 72
TRIBUTI LOCALI – ICI / IMU	PAG. 75
TRIBUTI LOCALI – TARSU / TARI	PAG. 78

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 23/03/2017 n. 455	Pag. 11
Processo tributario – Integrazione del contraddittorio – Scadenza del termine assegnato – Assenza di eventi non imputabili alla parte onerata – Estinzione del processo – Sussiste.	
Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 26/01/2017 n. 56	Pag. 12
Processo tributario – Difetto di rappresentanza – Concessione termine ex art. 182 c.p.c. – Insussistenza.	
Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 20/02/2017 n. 165	Pag. 13
Processo Tributario – Parti del processo – Chiamata in causa dell’ente impositore.	
Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 27/02/2017 n. 175	Pag. 14
Processo Tributario – Parti del processo – Ricorso – Ricorso senza sottoscrizione della parte né procura speciale – Nullità insanabile – Sussiste.	
Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 28 - Sentenza del 22/09/2017 n. 13499	Pag. 15
Processo tributario – Litisconsorzio concessionario – ente impositore.	
Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 28 - Sentenza del 07/12/2017 n. 17096	Pag. 16
Processo tributario – Litisconsorzio necessario – Socio occulto.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 47 - Sentenza del 22/02/2017 n. 1620	Pag. 17
Processo Tributario – Appello – Possibilità di produrre senza limiti nuovi documenti in appello – Esclusione – Carattere eccezionale e limitato della previsione di cui all’art. 58 comma 2 D.lgs. n. 546/92.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 20/03/2017 n. 2502	Pag. 18
Processo tributario – Motivi specifici di appello.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 27 - Sentenza del 03/07/2017 n. 6082	Pag. 19
Processo Tributario – Spese – Applicabilità responsabilità aggravata in sede di regolamento delle spese ex art. 13 comma 1 quater del Dpr n. 115/2002 al processo tributario – Non sussiste.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 24/10/2017 n. 8942	Pag. 20
Processo tributario – Appello – Nuovi documenti (art. 58 D.lgs. n. 546/92).	

CATASTO

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 14/02/2017 n. 141 **Pag. 21**
Catasto – Accertamento catastale – Classamento.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 12 - Sentenza del 06/07/2017 n. 6252 **Pag. 22**
Catasto – Accertamento catastale – Valutazione di immobili di pregio – I vincoli che sussistono di conservazione e mantenimento sullo stesso non impediscono all'Ufficio di rideterminare il valore catastale sulla base della documentazione in suo possesso senza l'obbligo di effettuare necessariamente il sopralluogo.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 06/03/2017 n. 311 **Pag. 23**
Agevolazioni ed esenzioni – Diniego restituzione tributi erariali – Istanza di rimborso ex art. 38 Dpr n. 602/73 – Proposizione – Termine di 48 mesi – Decorrenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 20 - Sentenza del 27/10/2017 n. 9261 **Pag. 24**
Violazioni e sanzioni – Sanzioni – Imposte in genere – Pagamento – Forza maggiore (art. 6 D.lgs. n. 472/1997).

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 11/01/2017 n. 2 **Pag. 25**
Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Avviso di accertamento nei confronti di s.r.l. a stretta base societaria – Definitività dell'accertamento per mancata opposizione – Notifica dell'avviso di accertamento non provata in giudizio – Imputazione a socio di utili extrabilancio – Mancanza della condizione legittimante la pretesa fiscale in capo al socio – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 23/01/2017 n. 39 **Pag. 26**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Caratteri dei beni strumentali all'attività di impresa esclusi dal fermo amministrativo – Attività – Autotutela – Obbligo – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 23/01/2017 n. 44 **Pag. 27**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Assenza di contraddittorio – Cessione di credito asseverabile ad Iva.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 23/01/2017 n. 46 **Pag. 28**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Legittimità alla sottoscrizione del funzionario delegato – Rimborso Iva – Condizioni.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 23/01/2017 n. 48 **Pag. 30**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Accertamento analitico-induttivo – Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio tra l'Ufficio ed il contribuente, ex art. 12 dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000).

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 26/01/2017 n. 68 **Pag. 32**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Accertamento effettuato in Ufficio – Gestione antieconomica – Nullità dell'avviso impugnato perché non preceduto da P.V.C. – Difetto di motivazione e carenza di prove – Violazione per omessa indicazione, in seno all'invito, del motivo del controllo.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 26/01/2017 n. 69 **Pag. 33**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione – Delega di firma – Obbligo del P.V.C. e del contraddittorio.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 27/01/2017 n. 76 **Pag. 34**

Accertamento, liquidazione e controllo – Accertamento – Attività di commercio ambulante – Svalutazione di merce ritenuta “fuori moda”: non può essere svalutata in unica soluzione, ma gradualmente nel tempo comunicando debitamente tali operazioni all'Agenzia delle Entrate.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 22/02/2017 n. 1555 **Pag. 35**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Conoscenza di nuovi redditi – Emissione di ulteriore avviso di accertamento – Preclusione – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 20/03/2017 n. 2502 **Pag. 36**

Accertamento – Scissione parziale – Natura sussidiaria della solidarietà tra società scissa e beneficiaria – Esclusione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 20/03/2017 n. 2512 **Pag. 37**

Accertamento, liquidazione e controllo – Stating di società di comodo – Rigetto degli iterpelli disapplicativi.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 13 - Sentenza del 23/05/2017 n. 4705 **Pag. 38**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Accertamento maggior valore compravendita immobile – Valori OMI – Prove documentali del contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 50 - Sentenza del 05/06/2017 n. 5005 **Pag. 39**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Cancellazione di società dal registro delle imprese – Legittimazione attiva e passiva – Effetti – Raddoppio dei termini ex art. 28 comma 4 del D.lgs. n. 175/14 – Applicabilità – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 2 - Sentenza del 03/07/2017 n. 5979 **Pag. 40**

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Cancellazione di società dal registro delle imprese – Raddoppio dei termini ex art. 28 comma 4 D. lgs. n. 175/14 – Applicabilità – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 23 - Sentenza del 05/09/2017 n. 7265 **Pag. 41**

Accertamento, liquidazione e controlli – Atti e attività – Raddoppio termini ex art. 43 Dpr n. 600/73 – Necessaria contestazione entro il termine di decadenza ordinario – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 17 - Sentenza del 03/11/2017 n. 9307 **Pag. 42**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Mancata risposta ad invito disposto ai sensi dell'art. 32 comma 4 Dpr n. 600/73 – Rettifica denuncia dei redditi ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) Dpr n. 600/73 – Legittimità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 15 - Sentenza del 20/11/2017 n. 9869 **Pag. 43**

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentali – Garanzie previste dall'art. 12 comma 7 legge n. 212/2000 – Osservazioni del contribuente – Omissione da parte dell'Ufficio di loro menzione nell'avviso di accertamento – Nullità dell'atto – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania – Sezione 22 - Sentenza del 27/12/2017 n. 10976 **Pag. 44**

Accertamento, liquidazione e controlli – Controllo automatizzato – Invio al contribuente della comunicazione di irregolarità.

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 3 - Sentenza del 26/01/2017 n. 64 **Pag. 45**

Riscossione – Ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Impignorabilità e non ipotecabilità di beni di cui si è titolare esclusivamente di un diritto d'uso.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 30/01/2017 n. 80 **Pag. 46**

Riscossione – Cartella di pagamento – Pendenza di concordato fallimentare - Irrilevanza – Necessità del preavviso di iscrizione – Interessi sul debito – Necessità di contestazione specifica.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 13/02/2017 n. 131 **Pag. 47**

Riscossione – Cartella di pagamento Tarsu – Notifica – Termine di prescrizione quinquennale – Sussiste – Legittimazione passiva del concessionario – Sussiste- Chiamata in causa dell'ente impositore nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso – Legittimità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 28/02/2017 n. 193 **Pag. 48**

Riscossione – Cartella di pagamento – Iscrizione di ipoteca su immobile conferito in fondo patrimoniale – Possibilità notifica dell'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione di ipoteca – Necessità.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 1 - Sentenza del 06/03/2017 n. 234 **Pag. 49**

Riscossione – Avviso di pagamento – Omessa notifica – Nullità della successiva ingiunzione – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 28 - Sentenza del 22/09/2017 n. 13495 **Pag. 50**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica cartella a mezzo posta ad opera di soggetto privato.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 12 - Sentenza del 29/09/2017 n. 13870 **Pag. 51**

Riscossione – Impugnabilità degli estratti di ruolo – Impugnabilità solo in forza all’atto successivamente notificato.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 12 - Sentenza del 27/10/2017 n. 15025 **Pag. 52**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo Pec.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 45 - Sentenza del 02/01/2017 n. 2 **Pag. 53**

Riscossione – Estratto di ruolo e cartella di pagamento – Impugnabilità – Sussiste – Deposito in appello di documentazione provante la notifica della cartella di pagamento – Possibilità – Sussiste – Contestazione della conformità tra l’originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio con formula di stile curiale “nella forma e nella sostanza” – Irrilevanza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 10/02/2017 n. 1087 **Pag. 54**

Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Necessità del preavviso di iscrizione – Regime ante 2011 – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 50 - Sentenza del 10/03/2017 n. 2237 **Pag. 55**

Riscossione – Termine di presentazione del ricorso – Proroga ex art. 155 c.p.c. – Accertamento – Omesso invio di avviso bonario ex art. 36 bis Dpr. n. 600/73 – Nuovi documenti in appello – Ammissibilità.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 34 - Sentenza del 20/03/2017 n. 2502 **Pag. 56**

Riscossione – Cartella di pagamento – Decadenza dall’azione di riscossione.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 5 - Sentenza del 10/05/2017 n. 4185 **Pag. 57**

Riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenza.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 02/10/2017 n. 7999 **Pag. 58**

Riscossione – Cartella di pagamento – Disconoscimento delle cartelle di pagamento prodotte in fotocopia – Non sussiste l’obbligo del deposito dell’originale – Atto impugnato notificato per posta in busta chiusa priva del suo integrale contenuto – Vi è la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 11 - Sentenza del 09/11/2017 n. 9515 **Pag. 60**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo Pec – Invalidità – Sussiste.

IRPEF

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 4 - Sentenza del 09/02/2017 n. 100 **Pag. 61**

Imposte sul reddito – Irpef – Maggiori ricavi – Risposta al questionario – Obbligo di constatazione e contraddittorio preventivo – Insussistenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento - Sezione 2 - Sentenza del 14/02/2017 n. 144	Pag. 62
Imposte sul reddito – Irpef – Base imponibile – Redditi diversi.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 50 - Sentenza del 10/03/2017 n. 2223	Pag. 63
Imposte sul reddito – Irpef – Spettanza della detrazione del 50% per l'indennità di volo al personale in quiescenza – Esclusione.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 48 - Sentenza del 07/04/2017 n. 3232	Pag. 64
Imposte sul reddito – Irpef – Redditi da lavoro dipendente non dichiarati.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 17 - Sentenza del 10/04/2017 n. 3315	Pag. 65
Imposte sul reddito – Irpef – Raddoppio del termine di accertamento – Novelle del 2015 – Regime temporale.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 23 - Sentenza del 16/06/2017 n. 5510	Pag. 66
Imposte sul reddito – Irpef – Controllo formale – Dichiarazione integrativa – Decadenza – Insussistenza in giudizio.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 3 - Sentenza del 19/06/2017 n. 5523	Pag. 67
Imposte sul reddito – Irpef – Diniego rimborso – Mancata indicazione in dichiarazione – Decadenza – Insussistenza.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 27 - Sentenza del 03/07/2017 n. 6054	Pag. 68
Imposte sul reddito – Irpef – Omessa dichiarazione dei redditi – Mptivazione – Contenuti essenziali – Legittimità – Questioni assorbite e non riproposte – Inammissibilità.	
Comm. Trib. Prov. Reg. per la Campania - Sezione 7 - Sentenza del 19/12/2017 n. 10788	Pag. 69
Imposte sul reddito – Irpef – Compenso dei giudici tributari – Tassazione – Principio di cassa – Liquidazione avvenuta dopo la scadenza di riferimento – Regime di tassazione separata – Legittimità – Sussiste.	

IVA

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 3 - Sentenza del 07/06/2017 n. 10058	Pag. 70
Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni Iva esenti – Conferimento soci – Vendita simulata – Non sussiste.	
Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 33 - Sentenza del 24/01/2017 n. 628	Pag. 71
Tributi erariali indiretti – Iva – Immissione formale nel territorio nazionale – sottrazione all'importazione – Sanzione per ritardato pagamento.	

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO

Comm. Trib. Prov. Avellino - Sezione 4 - Sentenza del 09/03/2017 n. 342 **Pag. 72**

Tributi erariali indiretti– Imposta di registro, ipotecaie e catastali – Avviso di liquidazione – Atto di costituzione di Trust – Tassabilità in misura fissa – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 31 - Sentenza del 29/10/2017 n. 14959 **Pag. 73**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Mancata allegazione sentenza – Illegittimità dell’atto.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 19 - Sentenza del 19/04/2017 n. 3661 **Pag. 74**

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Necessità dell’allegazione all’atto impositivo degli atti in base ai quali si è rideterminato il valore dell’immobile – Non sussiste.

TRIBUTI LOCALI – ICI/IMU

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 49 - Sentenza del 02/03/2017 n. 1960 **Pag. 75**

Tributi locali – Ici – Base imponibile.

Comm. Trib. Reg. per la Campania - Sezione 2 - Sentenza del 03/07/2017 n. 5990 **Pag. 76**

Tributi locali – Ici – Esenzioni ex art. 7 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 504/91 – Consorzi di sviluppo industriale – Esclusione.

TRIBUTI LOCALI – TARSU/TARI

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 20 - Sentenza del 02/02/2017 n. 2241 **Pag. 78**

Tributi locali – Tari – Prelievo tributario sui rifiuti – B&B..

Comm. Trib. Prov. Napoli - Sezione 20 - Sentenza del 28/03/2017 n. 6751 **Pag. 79**

Tributi locali – Tari – Superamento della presunzione di produzione rifiuti.

Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 23/03/2017 n. 455

Intitolazione:

Processo tributario - Integrazione del contraddittorio - Scadenza del termine assegnato - Assenza di eventi non imputabili alla parte onerata - Estinzione del processo - Sussiste.

Massima:

Il mancato rispetto dei termini concessi per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte, da parte del contribuente-ricorrente, a tanto onerato dal Magistrato, comporta, ai sensi degli art. 153 c.p.c. ed artt. 45 comma 1 e 59 comma 1 lett. b) del D. lgs n. 546/92, l'estinzione del procedimento. Infatti la concessione di una proroga alla perentorietà del termine assegnato è possibile esclusivamente nel caso del verificarsi di un evento non imputabile alla parte onerata e previa istanza, da prodursi prima dello spirare del termine concesso.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 26/01/2017 n. 56

Intitolazione:

Processo tributario - Difetto di rappresentanza - Concessione termine ex art. 182 c.p.c. - Insussistenza.

Massima:

La mancanza del mandato conferito al difensore comporta l'inammissibilità del ricorso, tenuto anche conto che la mancata comparizione delle parti in udienza impedisce la concessione del termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 4

Sentenza del 20/02/2017 n. 165

Intitolazione:

Processo tributario - Parti del processo - Chiamata in causa dell'ente impositore.

Massima:

A norma del combinato disposto degli artt. 23 comma 1 e 3 D. lgs. n. 546/92 e 167 comma 2 c.p.c., è inammissibile l'istanza di chiamata in causa dell'ente impositore se il Concessionario si è costituito oltre 60 giorni dalla notifica del ricorso.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 27/02/2017 n. 175

Intitolazione:

Processo tributario - Parti del Processo - Ricorso - Ricorso senza sottoscrizione della parte né procura speciale - Nullità insanabile - Sussiste.

Massima:

Il ricorso privo della sottoscrizione della parte e senza, quindi, alcuna procura a un difensore tecnico è inammissibile e va considerato tamquam non esset ai fini del decorso del termine di decadenza con la conseguenza che, una volta decorso tale termine, la relativa nullità non potrà essere sanata.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 28

Sentenza del 22/09/2017 n. 13499

Intitolazione:

Processo tributario - Litisconsorzio concessionario-ente impositore.

Massima:

Ove l'impugnazione della cartella di pagamento sia rivolta solo nei confronti del concessionario, anche per censure sollevate nei confronti degli enti impositori titolari della pretesa tributaria, non configurandosi ipotesi di litisconsorzio necessario, il concessionario ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore.

Ne consegue che se il concessionario chiama in giudizio l'ente impositore non subirà alcuna conseguenza negativa per le censure sollevate nei confronti di quest'ultimo.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 28

Sentenza del 07/12/2017 n. 17096

Intitolazione:

Processo tributario - Litisconsorzio necessario – Socio occulto.

Massima:

Qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Pertanto, se il ricorso è proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, il giudice deve procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 546/92 pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

In ogni caso, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio proposto avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può precludere o compromettere irrimediabilmente l'esercizio di agire e difendersi anche da parte di eventuali soci occulti.

Pertanto l'esito sfavorevole dell'accertamento nei confronti della società non può essergli opposto dall'ufficio finanziario in quanto il soggetto terzo, se una norma non lo prevede, può solo beneficiare degli effetti del giudicato reso inter alios ma non può esserne pregiudicato.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 47

Sentenza del 22/02/2017 n. 1620

Intitolazione:

Processo Tributario – Appello – Possibilità di produrre senza limiti nuovi documenti in appello – Esclusione - Carattere eccezionale e limitato della previsione di cui all'art. 58 comma 2 D.lgs. n. 546/1992.

Massima:

Il termine di cui all'art. 32 D.lgs. n. 546/1992 per produrre documenti nel giudizio di primo grado è da considerarsi perentorio nell'ottica dell'ordinato svolgimento del processo e culmina in una decadenza non sanabile, nel grado di appello, neppure considerandosi l'indispensabilità dell'acquisizione probatoria.

La facoltà di produrre nuovi documenti in grado di appello di cui all'art. 58 comma 2 D.lgs. n. 546/1992 - onde evitare l'effetto perverso di annullare le decadenze già verificatesi in primo grado e così di sovvertire ogni garanzia di contraddittorio ed ogni certezza correlata a quest'ultimo nonché, prima ancora, la stessa dimensione strutturale e funzionale del processo che non consente regressioni di sorta nel suo coesistente divenire - non può consistere nella facoltà di produrre documenti senza limiti e condizioni in grado d'appello ma deve intendersi riferito alla possibilità di produrre o di integrare documenti in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame (a seconda che si consideri la posizione dell'appellante o dell'appellato), o ancora, al più, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di versarli in processo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 20/03/2017 n. 2502

Intitolazione:

Processo tributario – Motivi specifici di appello.

Massima:

La specificità dei motivi di appello non può definirsi in via generale ed assoluta, ma va correlata con le motivazioni della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando l'appello contiene una chiara ed espressa censura al nucleo essenziale della motivazione della sentenza di primo grado, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 27

Sentenza del 03/07/2017 n. 6082

Intitolazione:

Processo tributario - Spese - Applicabilità responsabilità aggravata in sede di regolamento delle spese ex art. 13 comma 1 quater del Dpr n. 115/2002 al proceso tributario - Non sussiste.

Massima:

Non è applicabile al giudizio tributario di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie Regionali l'art. 13 comma 1 quater del Dpr n. 115/2002 (T.U.S.G.), come inserito dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”), trovando applicazione il T.U.S.G. per il solo giudizio ordinario civile, in mancanza di una specifica disposizione che estenda tale disciplina al processo tributario di merito, come a contrario desumibile dall'art. 261 T.U.S.G., che estende espressamente l'applicazione della citata normativa al solo processo tributario dinanzi alla Suprema Corte.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 24/10/2017 n. 8942

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Nuovi documenti (Art. 58 D.lgs. n. 546/1992).

Massima:

L'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 14/02/2017 n. 141

Intitolazione:

Catasto – Avviso di accertamento - Classamento.

Massima:

In caso di rettifica del nuovo classamento proposto con DOCFA, l'art. 54 Dpr n. 1142/1949 impone all'Amministrazione il preventivo sopralluogo tecnico, escluso solo se si accettano "in toto" i dati catastali enunciati in sede di DOCFA dal contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 12

Sentenza del 06/07/2017 n.6252

Intitolazione:

Catasto – Accertamento catastale - Valutazione di immobili di pregio - I vincoli che sussistono di conservazione e mantenimento sullo stesso non impediscono all'Ufficio di rideterminare il valore catastale sulla base della documentazione in suo possesso senza l'obbligo di effettuare necessariamente il sopralluogo.

Massima:

La Ctr sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio e nel rispetto dell'orientamento della Cassazione e in considerazione dei vincoli che sussistono di conservazione e mantenimento sull'immobile, i quali non né inficiano il valore ma al contrario sono sintomatici dell'alto pregio dello stesso, ritiene corretta la tesi dell'Ufficio che per rideterminare la rendita catastale, anche degli immobili di pregio, non sia necessario effettuare alcun preventivo sopralluogo ma è sufficiente riferirsi alla documentazione disponibile.

Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 06/03/2017 n. 311

Intitolazione:

Agevolazioni ed esenzioni - Diniego restituzione tributi erariali - Istanza di rimborso ex art. 38 Dpr 602/73 - Proposizione - Termine di 48 mesi - Decorrenza.

Massima:

Il termine per proporre istanza di rimborso di tributi versati erroneamente decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi già all'atto della loro effettuazione risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questo caso l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussiste sin dal momento della corresponsione degli acconti, mentre nelle altre ipotesi (successiva determinazione del dovuto) il termine per richiedere tutti i pagamenti indebiti decorre dal saldo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 21

Sentenza del 03/11/2017 n. 9261

Intitolazione:

Violazioni e sanzioni - Sanzioni - Imposte in genere - Pagamento - Forza maggiore (Art. 6 D.lgs. n. 472/1997).

Massima:

In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Il sequestro preventivo dei beni del socio accomandatario di una s.a.s. non costituisce causa di forza maggiore nel caso di mancato pagamento, da parte della società, delle rate di cui agli atti di adesione sottoscritti dalla società medesima ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 218/1997.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 11/01/2017 n. 2

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo - Avviso di accertamento - Avviso di accertamento nei confronti di società a.r.l. . a stretta base societaria - Definitività dell'accertamento per mancata opposizione - Notifica dell'avviso di accertamento non provata in giudizio - Imputazione a socio di utili extrabilancio - Mancanza della condizione legittimante la pretesa fiscale in capo al socio - Sussiste.

Massima:

La mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento in capo alla società di capitali a stretta base societaria importa la inefficacia dell'accertamento nei confronti del socio per quanto riguarda la imputazione di utili extrabilancio accertati, pur essendo possibile per giurisprudenza costante detta imputazione.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 23/01/2017 n. 39

Intitolazione:

Accertamento liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Caratteri dei beni strumentali all'attività di impresa esclusi dal fermo amministrativo – Attività – Autotutela – Obbligo – Non sussiste.

Massima:

L'inserimento di un autoveicolo nel libro dei cespiti ammortizzabili non lo esclude dal fermo amministrativo (ai sensi del cd. decreto del fare, D.L. 69/2013) qualora il suo valore appaia sproporzionato rispetto agli altri beni effettivamente strumentali all'attività di impresa tanto da farlo apparire non indispensabile a tale attività.

Il potere di autotutela, seppur sollecitato dal contribuente (come nel caso in esame), ha carattere discrezionale, essendo volto precipuamente alla cura degli interessi pubblici di cui è attributaria anche l'Amministrazione finanziaria e non teleologicamente indirizzato alla tutela del singolo interesse del contribuente che lo ha sollecitato.

Nel campo di diritto tributario, le uniche ipotesi di silenzio significativo sono quelle del rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, di cui agli artt. 19 comma I lett. g) e 21 comma II D.lgs. n. 546/1992 e del "silenzio-accoglimento" di cui all'art. 11 L. n. 212/2000, sul diritto di interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte del contribuente; esso non sono estensibili analogicamente ad altre ipotesi in mancanza della "eadem ratio".

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 23/01/2017 n. 44

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Assenza di contraddittorio – Cessione di credito assoggettabile ad I.V.A.

Massima:

L'eccezione mossa sull'assenza di contraddittorio è priva di fondamento, trattandosi di avviso di accertamento scaturito da un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza e seguito da procedimento di adesione esitato negativamente. Pertanto non è stata preclusa al contribuente la possibilità di poter formulare eventuali osservazioni-contestazioni prima che l'Ufficio emettesse l'atto impugnato.

La fattura oggetto della contestazione riporta come descrizione dell'operazione il “saldo cessione portafoglio clienti”, operazione assoggettata ad Iva proprio dall'emittente, risultando peraltro tale cessione seguita da operazioni separate di cessione di beni dell'azienda in favore della Euro Gomme.

Pertanto, è proprio il comportamento tenuto dalle due società a far desumere la correttezza della pretesa dell'Ufficio circa la sussistenza di assoggettabilità dell'operazione ad imposta Iva.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 23/01/2016 n. 46

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento – Legittimità alla sottoscrizione del funzionario delegato – Rimborso Iva – Condizioni.

Massima:

In tema di legittima sottoscrizione degli atti di accertamento, la recente concettualizzazione della giurisprudenza della S.C. è nel senso che la sentenza della Corte Cost. n.37/2015 – nella parte in cui dichiarava illegittima la nomina di dirigenti senza previo concorso pubblico – non ha inficiato gli atti già emessi da parte dei dirigenti non di ruolo, per il principio di continuità dell'azione amministrativa e di conservazione degli atti già emanati, strumentale al buon andamento della P.A..

Inoltre le cause di nullità degli accertamenti fiscali sono tassative e tra queste non è prevista la necessità che i funzionari (delegati o deleganti) rivestano la qualifica dirigenziale, come risulta dall'art.42 del Dpr n.600/73 nella parte in cui fa riferimento solamente al “capo dell'ufficio” o ad “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza dunque richiedere che il soggetto firmatario debba anche rivestire necessariamente qualifica dirigenziale.

La norma di cui all'art.30 – comma 3 lett.c) – Dpr n. 633/72, interpretata in senso strettamente letterale (primo criterio ermeneutico da seguire nell'interpretazione della legge ex art. 12 – comma 1 – disp.prel.cod.civ.) non richiede, ai fini del rimborso Iva, che i beni siano materialmente asportabili e che per essi debbono necessariamente concorrere i requisiti della strumentalità e dell'ammortizzabilità perché venga riconosciuto il predetto diritto al rimborso dell'Iva, essendo sufficiente soltanto tale ultimo requisito; e senza che possa rilevare, in materia, la circostanza che le opere siano state realizzate su fondo di proprietà altrui.

Dunque, risulta sufficiente, ai fini del rimborso Iva che il bene sia detenuto in locazione o comodato dalla società-contribuente; che il bene sia strumentale all'espletamento dell'esercizio relativo all'oggetto sociale dell'impresa e che il soggetto concedente non operi alcuna detrazione delle quote di ammortamento relative ai costi dei beni.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 23/01/2017 n. 48

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo - Avviso di accertamento – Accertamento analitico – induttivo - Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio tra l'Ufficio ed il contribuente, ex art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

Massima:

La Ctp di Benevento ha ritenuto di accogliere favorevolmente la tesi del contribuente in tema di mancata instaurazione del contraddittorio preventivo tra l'Ufficio ed il contribuente.

I giudici di prime cure hanno osservato che la normativa interna, di rango sia primario, sia costituzionale, e quella europea, impongono, anche nel campo tributario, come esattamente assume il ricorrente, l'istituzione del contraddittorio, previamente all'emanazione di atti lesivi della sfera giuridica dei cittadini.

A tale conclusione - che rispetta altresì un generale principio di prevenzione delle liti, essendo il contribuente onerato necessariamente dell'impugnazione, qualora l'atto lesivo non sia stato preceduto dal contraddittorio - è giunta in epoca recente, la stessa Corte Suprema di Cassazione, che pronunciando a SS. UU., ha reso le due sentenze nn. 19667 e 19668 del 18.09.2014.

La Ctp ha, pertanto, ritenuto di aderire a tale orientamento, peraltro condivisibile nei suoi argomenti e nelle sue conclusioni.

Quanto alla mancata preventiva instaurazione del contraddittorio, riguardo all'accertamento ai fini Irpef e Irap non sussisteva in capo all'Amministrazione un obbligo di preventivo contraddittorio endoprocedimentale, essendo i relativi tributi assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale; viceversa, quanto all'accertamento ai fini Iva (oggetto della diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea), lo stesso appare illegittimo non avendo l'Ufficio instaurato il preventivo contraddittorio ed avendo la

contribuente espresso adeguatamente nella propria impugnazione le ragioni che avrebbero potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.

La Ctp ha osservato, inoltre, che la S.C. a SS. UU., con una recente ordinanza interlocutoria (Cass. Civ. VI - 5, I.I. 2015, ord. Interlocutoria n. 527), ha sollevato, nuovamente, innanzi alle sezioni unite, la questione, contestando, sotto molti aspetti, il principio. E la suprema Corte a SS. UU. ha, tuttavia, di recente ribadito il principio del necessario contraddittorio endoprocedimentale attraverso la redazione di apposito p.v.c. (mancante nella fattispecie in esame), segnatamente nei casi in cui il contribuente subisca una verifica con accesso presso la propria sede e/o in materia di imposte cd. "armonizzate" con la normativa europea e comunitaria (cfr. Cass. SS. UU., sent. 09 dicembre 2015 n. 24823): orbene, nel caso di specie, l'atto impositivo riguarda proprio una materia "armonizzata" (ossia, l'Iva). Ne consegue che se la procedura del contraddittorio endoprocedimentale fosse stata adottata dalla Parte pubblica in materia di Iva, si sarebbe concessa la possibilità al contribuente di interloquire anche in materia delle altre imposte oggetto di accertamento, in ottica di leale collaborazione, tutela compiuta del contribuente e di buona amministrazione (artt. 53 e 97 Cost.).

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 26/01/2017 n. 68

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo - Avviso di Accertamento - Accertamento effettuato in Ufficio - Gestione antieconomica - Nullità dell'avviso impugnato perché non preceduto da p.v.c. - Difetto di motivazione e carenza di prove - Violazione per omessa indicazione, in seno all'invito del motivo del controllo.

Massima:

La Ctp di Benevento ha ritenuto priva di fondamento la nullità dell'atto di accertamento relativamente alla mancata redazione del p.v. c., atteso che l'obbligo è previsto solo unicamente per accessi, ispezioni e verifiche fiscali destinati all'esercizio commerciale, mentre nel caso di specie si tratta di un accertamento svolto in ufficio, con caratteristiche diverse, che trae origine dal controllo della documentazione contabile già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e di quella acquisita a seguito di questionario. Con tale modalità accertativa non è prevista la redazione di alcun p.v.c. né, mancando il p.v.c., sussiste il conteggio dei 60 giorni che precedono l'avviso di accertamento.

La Ctp ha osservato che la Cassazione Civile, Sez. V, con sentenza n. 16354 del 26.09.2012 ha statuito che i diritti previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente sono circoscritti esclusivamente alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali con la conseguenza che laddove l'attività di controllo sia espletata a tavolino, non può essere invocata la redazione del p.v.c.

Relativamente alle doglianze dei motivi che hanno determinato l'attività accertativa, il Collegio ha rilevato che nell'avviso di accertamento sono descritte le gravi anomalie contabili sulle quali peraltro la parte ha prestato acquiescenza.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 26/01/2017 n. 69

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione - Delega di firma - Obbligo del pvc e del contraddittorio.

Massima:

La delega di firma: consente al funzionario unicamente il potere di sottoscrivere l'atto per conto del direttore per cui, data la mancanza di spostamento di competenze da un organo all'altro dell'Agenzia delle Entrate, è irrilevante l'indicazione della persona fisica delegata.

Obbligo del p.v.c.: non esiste alcun obbligo di redigere tale atto per una verifica fatta a tavolino e, quindi, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Obbligo del Contraddittorio preventivo: l'Ufficio non è tenuto obbligatoriamente ad attivare il contraddittorio preventivo.

Carenza di Motivazione: non esiste alcuna carenza informativa dalla mancanza del pvc e del contraddittorio se, nell'avviso di accertamento, vengono forniti tutti gli elementi per definire l'ambito della lite tributaria e per consentire al contribuente la migliore difesa. Infine, l'avviso non può ritenersi nullo se il contribuente con l'impugnazione dimostra di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione contestandoli puntualmente e/o non provi, in concreto, il pregiudizio sofferto dalla loro mancanza.

Nota del redattore

I documenti in base ai quali viene redatto un avviso di accertamento devono essere allegati all'atto notificato.

Il principio del contraddittorio deve essere rispettato in ogni forma di accertamento, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia Europea al fine di poter evitare un contenzioso.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 4

Sentenza del 27/01/2017 n. 76

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Accertamento - Attività di commercio ambulante – Svalutazione di merce ritenuta “fuori moda”: non può essere svalutata in unica soluzione, ma gradualmente nel tempo comunicando debitamente tali operazioni all’Agenzia delle Entrate.

Massima:

La rimanenza di beni, nelle aziende commerciali, in caso di vendita e, quindi, in presenza di mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi o in appositi allegati, ai sensi dell’art. 110, comma 5 del TUIR.

Le citate comunicazioni all’Agenzia delle Entrate devono essere inviate ogni anno, perché diversamente, tali svalutazioni devono ritenersi vendite in nero e quindi evasione d’imposta dei beni per il valore dichiarato esistenti in magazzino, a fine esercizio.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 22/02/2017 n. 1555

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Conoscenza di nuovi redditi – Emissione di ulteriore avviso di accertamento - Preclusione – Non sussiste.

Massima:

E' legittima l'emissione, da parte dell'Ufficio Tributario, di un nuovo avviso di accertamento, qualora, da fonti diverse da quelle già esaminate, esso venga a conoscenza di nuovi e diversi redditi, ulteriori rispetto a quelli relativi al precedente avviso di accertamento. Infatti la preclusione dettata dall'art. 43 del Dpr 29/9/1973 n° 600, si intende limitata all'emissione di un avviso integrativo fondato sulla semplice rivalutazione o approfondimento di dati probatori già noti all'Ufficio al momento dell'emissione del primo avviso e non alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" come peraltro espressamente previsto dal 3° comma della citata norma. Il tutto – ovviamente – nel rispetto dei termini prescrizionali dal predetto articolo previsti.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 20/03/2017 n. 2502

Intitolazione:

Accertamento – Scissione parziale – Natura sussidiaria della solidarietà tra società scissa e beneficiaria – Esclusione.

Massima:

Nel caso di debito d'imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione della società, la solidarietà illimitata tra società scissa e beneficiaria sussiste anche in forza del principio dell'unitarietà dell'imposta, dovendosi ritenere la prevalenza della normativa speciale fiscale rispetto alla norma di cui all'art. 2106 bis e quater cod. civ., per cui si deve escludere che il pagamento dei debiti tributari benefici delle limitazioni previste dalla citata normativa che circoscrive la responsabilità nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto alla società beneficiaria della scissione.

In tema di scissione, anche parziale, per i debiti fiscali della società scissa, relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, solidalmente ed illimitatamente, tutte le società partecipanti alla scissione, come confermato dall'art. 15 comma 2 D.lgs. n. 472/97 che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per le quali invece gli artt. 2506 bis comma 2 e quater e comma 3 c.c., prevedono precisi limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 20/03/2017 n. 2512

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Stating di società di comodo – Rigetto degli interPELLI disapplicativi.

Massima:

L'omessa impugnazione del rigetto degli interPELLI disapplicativi non è rilevante ai fini del riconoscimento delle società "di comodo".

Lo "status" di società non operativa non è permanente, ma va accertato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in un determinato esercizio sociale ed operativa in quello successivo. Quindi, l'essere considerata non operativa per alcune annualità non esclude che lo si diventi in altri periodi.

Peraltro, la non impugnazione dei dinieghi è un comportamento dal quale non può ricavarsi la legittimità del provvedimento.

Ne consegue che la mancata produzione di ricavi nel triennio, se addebitate a situazioni esterne ed oggettive, sempre che la società fornisca prove documentali delle stesse, non può presumersi che si è in presenza di una società di comodo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 13

Sentenza del 23/05/2017 n. 4705

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Accertamento maggior valore compravendita immobile – Valori OMI – Prove documentali del contribuente.

Massima:

In caso di accertamento del maggior valore di compravendita di un immobile, il Giudice deve tenere conto delle prove prodotte dal contribuente e le circostanze da questo evidenziate, atte a dimostrare la congruità del valore indicato nell'atto di compravendita.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 05/06/2017 n. 5005

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Cancellazione di società dal registro delle imprese – Legittimazione attiva e passiva – Effetti – Raddoppio dei termini ex art.28 comma 4 D.lgs. n. 175/14 – Applicabilità - Condizioni.

Massima:

L'atto tributario, in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese ex art.2945 comma 2 cod.civ., non può essere validamente emesso nei confronti di un soggetto non più esistente e tale nullità è rilevabile d'ufficio con la conseguente improponibilità dell'opposizione proposta dal liquidatore, giacché la società, per effetto dell'estinzione (che si produce anche in presenza di crediti insoddisfatti), risulta carente di legittimazione attiva.

Al soggetto attinto dal provvedimento astrattamente pregiudizievole – o in proprio o nella qualità di legale rappresentante della società estinta – va riconosciuto il diritto costituzionale alla difesa, con la conseguenza che può esercitare l'opposizione avverso l'atto tributario sia pur limitatamente al profilo attinente alla sua nullità (e non anche sotto il profilo del merito).

Nella fattispecie di causa non è invece applicabile la previsione di ultrattività della società estinta ai fini tributari di cui all'art. 28 comma 4 D.lgs. n. 175/14.

Trattasi di una previsione di natura sostanziale non retroattiva e, dunque, applicabile esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, avvenga nella vigenza della nuova disciplina ovvero a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 03/07/2017 n. 5979

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo – Avviso di accertamento - Cancellazione di società dal registro delle imprese – Raddoppio dei termini ex art.28 comma 4 D.lgs. n. 175/14 – Applicabilità - Condizioni.

Massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese ex art.2945 comma 2 cod.civ. ha come effetto la sua immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza del decreto legislativo n. 175/2014.

Invero, la norma dell'art. 28 del cit. decreto non può trovare applicazione nel caso in cui l'attività accertativa sia avvenuta prima della dichiarazione di estinzione, in quanto è del tutto evidente che la normativa in oggetto attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l'accertamento (che restano regolati da altra normativa non toccata dal comma 4).

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 05/09/2017 n. 7265

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Atti e Attività - Raddoppio dei termini ex art. 43 Dpr n. 600/73 – Necessaria contestazione entro il termine di decadenza ordinario – Non sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento ai sensi dell'art. 43 comma 3 Dpr n. 600/1973 (“in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”) opera anche dopo la scadenza del termine decadenziale ordinario; il raddoppio, infatti, non integra un meccanismo di proroga dei termini, ma opera quale modifica originaria del termine in rapporto a fattispecie che assumono connotati diversi qualora ricorra astrattamente un'ipotesi di reato che comporta il predetto obbligo di denuncia.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 17

Sentenza del 03/II/2017 n. 9307

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controllo - Avviso di accertamento - Mancata risposta ad invito disposto ai sensi art. 32 comma 4 Dpr n. 600/73 - Rettifica denuncia redditi ai sensi art. 39 comma 1 lett. d) Dpr n. 600/73 - Legittimità.

Massima:

L'invio di questionario da parte dell'A.F. assolve alla funzione di assicurare in rispondenza, ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, salvo l'ipotesi di non imputabilità dell'omissione. La mancata risposta all'invito con questionario legittima l'Ufficio a determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed avvalersi anche di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 15

Sentenza del 18/10/2016 n. 9869

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Garanzie previste dall'art. 12 comma 7 L. n. 212/2000 – Osservazioni del contribuente – Omissione da parte dell'Ufficio di loro menzione nell'avviso di accertamento – Nullità dell'atto – Non sussiste.

Massima:

In materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto deve ritenersi legittimo l'avviso di accertamento che non menzioni le “osservazioni e richieste” del contribuente, che le abbia comunicate ai sensi del 7° comma dell'art. 12 (diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) della Legge 27.7.2000 n. 212 (disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Infatti è ipotizzabile la nullità di un atto esclusivamente nel caso in cui esso concretizzi irregolarità espressamente previste dalla legge o da cui derivi la lesione di specifici diritti o garanzie, che impediscano la produzione di ogni effetto.

Pertanto l'Amministrazione Finanziaria ha l'obbligo di valutare le osservazioni che il contribuente ha diritto di rappresentare, ma non è tenuta ad esplicitare la relativa valutazione nell'atto impositivo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 27/12/2017 n. 10976

Intitolazione:

Accertamento, liquidazione e controlli – Controllo automatizzato – Invio al contribuente della comunicazione di irregolarità.

Massima:

In caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

Nel caso di specie, la Ctr ha ritenuto che tale adempimento non è prescritto trattandosi di ipotesi di omessi o tardivi versamenti, che implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 26/01/2017 n. 64

Intitolazione:

Riscossione - Ricorso avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Impignorabilità e non ipotecabilità di beni di cui si è titolare esclusivamente di un diritto d'uso.

Massima:

Ancora in tema di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la Ctp di Benevento, con una interessante sentenza ha statuito che tale avviso rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/92, atteso che, con l'introduzione del Dpr n. 602/73, l'avviso di mora, contenente l'indicazione dell'importo iscritto a ruolo e delle causali del debito, con l'invito a pagare l'importo dovuto, a far data dal 2000, è stato superato con l'introduzione dell'avviso di intimazione. Pertanto, la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, autonomamente impugnabile, rappresenta il nuovo documento previsto dall'art. 50 del Dpr n. 602/73 e sostituisce/supera il vecchio avviso di mora, per cui per le cartelle emesse dall'anno 2000 in poi vi è l'avviso di intimazione, che, nel caso in esame rappresenta la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Nel merito il la Ctp ha osservato che il diritto d'uso, al pari del diritto di abitazione, non è pignorabile, né ipotecabile atteso che l'art. 2810 c.c. stabilisce che i diritti reali minori, quindi anche il diritto di abitazione e d'uso, non rientrano tra quelli ipotecabili, previo accertamento che l'atto costitutivo del diritto di abitazione sia stato trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento, come ha dimostrato il contribuente con documentazione allegata.

Pertanto la Ctp ha accolto il ricorso.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 4

Sentenza del 30/01/2017 n. 80

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Pendenza di concordato fallimentare – Irrilevanza - Necessità del preavviso di iscrizione – Interessi sul debito – Necessità di contestazione specifica.

Massima:

L'emissione e la notifica della cartella di pagamento, contenendo l'indicazione delle somme eventualmente dovute e le ragioni di tali crediti, non costituiscono inizio della procedura esecutiva o cautelare, tenuto conto che con il ricorso in opposizione la parte instaura un giudizio di cognizione volto a verificare la fondatezza delle pretese dell'erario. Pertanto l'art. 167 della legge fallimentare non è ostativa alla valida emissione del titolo esecutivo tributario, anche con riguardo alla irrogazione di sanzioni per omesso pagamento dell'Iva, che è atto dovuto.

Laddove la cartella di pagamento preveda l'indicazione degli interessi ed il calcolo effettuato, è onere della parte, a pena di inammissibilità della censura, contestare specificamente il calcolo, fornendone uno alternativo.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 4

Sentenza del 13/02/2017 n. 131

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento per Tarsu - Notifica - Termine di prescrizione quinquennale - Sussiste - Legittimazione passiva del concessionario - Sussiste - Chiamata in causa dell'Ente impositore nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso - Legittimità.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento per la riscossione della Tarsu deve avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario alla riscossione il quale, con la costituzione in giudizio da avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza, ha facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata in causa di terzi.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 28/02/2017 n. 193

Intitolazione:

Riscossione - Cartelle di pagamento - Iscrizione di ipoteca su immobile conferito in fondo patrimoniale - Possibilità - Preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prima dell'iscrizione di ipoteca - Necessità.

Massima:

L'ipoteca, in quanto misura cautelare conservativa, strumentale all'espropriazione forzata immobiliare, è soggetta alle disposizioni dell'art. 77 del Dpr n. 602/73, ma anche alle disposizioni generali sull'espropriazione forzata contenute negli artt. 49 e 50 dello stesso decreto, di talché i presupposti, sia per l'iscrizione dell'ipoteca che per l'espropriazione forzata, sono gli stessi e, cioè, da un lato il decorso di 60 giorni da quando la cartella di pagamento è stata regolarmente e validamente notificata, e, dall'altro lato, nel caso in cui sia trascorso oltre un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, è necessaria la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere, di cui al secondo comma del citato art. 50, sia per dare corso all'espropriazione forzata, sia per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. E' possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, in quanto all'iscrizione ipotecaria non si applica l'art. 170 c.c. che stabilisce che non è possibile compiere una esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, , atteso che l'art. 170 c.c. fa esclusivo riferimento alle procedure esecutive e non anche all'attivazione di misure cautelari, come può essere l'iscrizione ipotecaria.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 06/03/2017 n. 234

Intitolazione:

*Riscossione – Avviso di pagamento - Omessa notifica – Nullità della successiva ingiunzione
– Sussiste.*

Massima:

La mancata produzione in giudizio della prova della notifica dell'avviso di pagamento, atto presupposto dell'ingiunzione impugnata dal contribuente, comporta la nullità dell'ingiunzione stessa. Peraltro la mancata notificazione di detto avviso consente, ex art. 19 D. lgs 546/92, la declaratoria della sollevata eccezione di decadenza.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 28

Sentenza del 22/09/2017 n. 13495

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica cartella a mezzo posta ad opera di soggetto privato.

Massima:

Non sussiste la nullità o inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta ad opera di soggetto privato regolarmente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto l'art. 4 del D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, nel testo novellato dall'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 2011 n. 58, in vigore dal 30 aprile 2011, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico (l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale), al fornitore del servizio universale Poste italiane, gli invii delle raccomandate ma solo per:

- a) I servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890;*
- b) I servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).*

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 12

Sentenza del 29/09/2017 n. 13870

Intitolazione:

Riscossione – Impugnabilità degli estratti di ruolo – Gli estratti di ruolo sono impugnabili solo in forza all'atto successivamente notificato.

Massima:

L'impugnabilità dell'estratto di ruolo è ammissibile quando non sia stata validamente notificata la cartella di pagamento della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 D.l.gs. n. 546/92.

La norma impone di ritenere che la prevista impugnabilità dell'atto precedente, non notificato, possa essere impugnato solo unitamente all'atto successivamente notificato, che costituisce l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza, ciò per evitare che non venga esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere, senza motivo, compresso, ritardato, il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 12

Sentenza del 27/10/2017 n. 15025

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC.

Massima:

La notifica dell'atto costituisce condizione di efficacia ma non di validità dello stesso, né tantomeno costituisce, di per sé, un vizio dell'atto stesso ma, nell'ipotesi in cui è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver ricevuto la cartella di pagamento e la stessa è stata da lui impugnata, implicitamente, dimostra di averne puntualmente conosciuto l'esistenza ed il contenuto e, quindi, è da ritenersi valida.

Ne consegue che la notifica eseguita a mezzo PEC della cartella esattoriale è nulla, se l'allegato è un semplice file pdf privo della sottoscrizione digitale. La PEC esprime certezza soltanto sull'invio e sulla ricezione dell' e-mail, ma non assicura alcuna garanzia sull'originalità dei suoi allegati: per poter essere considerato un atto "originale" o conforme, la cartella posta in allegato alla e-mail deve riportare la firma digitale di persona idonea ad attestare la qualità.

La notifica a mezzo PEC, in pdf, è del tutto illegittima, poiché l'allegata cartella dovrebbe quantomeno essere sottoscritta in formato digitale, da un funzionario idoneo a certificarne la conformità: in altri termini, l'estensione del file allegato alla e-mail avrebbe dovuto essere P7M, anziché un semplice pdf.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 45

Sentenza del 02/01/2017 n. 2

Intitolazione:

Riscossione - Estratto di ruolo e cartella di pagamento - Impugnabilità - Sussiste - Deposito in appello di documentazione provante la notifica della cartella di pagamento - Possibilità - Sussiste - Contestazione della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio con formula di stile curiale "nella forma e nella sostanza" - Irrilevanza - Sussiste.

Massima:

Il contribuente ha diritto a proporre ricorso avverso l'estratto di ruolo adducendo a motivo la mancata notifica della cartella di pagamento sottostante. E' possibile produrre in appello documentazione anche in copia da parte dell'Ufficio a comprova dell'avvenuta notifica della cartella che si sostiene essere mai avvenuta. In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivocabile gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del disconoscimento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 10/02/2017 n. 1087

Intitolazione:

Riscossione – Iscrizione ipotecaria - Necessità del preavviso di iscrizione – Regime ante 2011 – Sussiste.

Massima:

La notificazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria con intimazione di pagamento nel termine di trenta giorni costituisce quindi presupposto di validità dell'iscrizione ipotecaria anche nel regime antecedente l'entrata in vigore della novella, introdotta con D.L. n. 70 del 2011.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 10/03/2017 n. 2237

Intitolazione:

Riscossione – Termine di presentazione del ricorso – Proroga ex art. 155 c.p.c.

– Accertamento – Omesso invio di avviso bonario ex art.36 bis Dpr n. 600/73

– Nuovi documenti in appello - Ammissibilità.

Massima:

Il termine per proporre ricorso avverso le cartelle di pagamento con scadenza al sabato deve intendersi prorogato al lunedì successivo, alla luce di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 155 c.p.c. e dalla L. n. 263/2005.

L'emissione di cartelle esattoriali con le modalità previste dagli artt.36 bis Dpr n. 600/73 e 54 bis Dpr n.633/72 non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo automatizzato al contribuente, salvo che il controllo stesso non riveli l'esistenza di errori, essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta.

Trattandosi – nella specie - di imposte derivanti da liquidazione in esito a controllo di rateazioni non rispettate dal contribuente, l'avviso bonario non era dovuto.

Ai sensi dell'art.58 comma 2 D.lgs. n. 546/92, è fatta salva, nel giudizio di appello, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti e, comunque se necessaria ai fini della decisione, di acquisire anche nuove prove.

Comm. Trib. Prov. Reg. per la Campania

Sezione 34

Sentenza del 20/03/2017 n. 2502

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Decadenza dall'azione di riscossione.

Massima:

In presenza di rateazione richiesta dal contribuente, a seguito del controllo formale automatizzato ex artt. 36 bis Dpr n. 600/73 e 54 bis Dpr n. 633/72, si deve applicare l'art. 3 bis comma 5 D.lgs. n. 462/97, secondo cui la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della scadenza della rata non pagata.

Comm. Trib. Prov. Reg. per la Campania

Sezione 5

Sentenza del 10/05/2017 n. 4185

Intitolazione:

Riscossione – Versamento diretto – Rimborsi – Termine decadenza.

Massima:

Il termine di decadenza, previsto dall'art. 38 del Dpr. n. 602 del 1973, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo, palesandosi, in generale, residuale il termine biennale di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 02/10/2017 n. 7999

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Disconoscimento delle cartelle di pagamento prodotte in fotocopia. Non sussiste l'obbligo del deposito dell'originale - Atto impugnato notificato per posta in busta chiusa privo del suo integrale contenuto - Vi è la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Massima:

La relata di notifica della cartella di pagamento prodotta in copia da Equitalia, è sufficiente a provare l'avvenuta notifica della stessa, atteso che il generico disconoscimento operato dalla difesa non è sufficiente a far venire meno la presunzione di conformità dichiarata da Equitalia, anche alla luce della giurisprudenza che ha statuito come il disconoscimento di un documento prodotto in fotocopia o in copia scannerizzata debba precisare la pretesa (difformità dall'originale) e non imponga l'obbligo di istanza di verifica.

Parte ricorrente si duole, infine, che l'atto impugnato non gli è stato notificato nel suo integrale contenuto, mancando alla copia notificata degli allegati.

Nella ricezione dell'atto fiscale notificato tramite posta raccomandata, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. essendo sufficiente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte della persona individuata dall'ufficiale postale come legittimata alla ricezione.

Il soggetto che procede alla notifica della cartella esattoriale o di atti successivi con la procedura di cui all'art. 26 Dpr n. 602/73 può limitarsi a consegnare il plico chiuso all'agente postale per la sua spedizione, essendo assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., tanto l'accettazione quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata e gravando, invece, sul

destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza del contenuto della raccomandata.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione II

Sentenza del 09/11/2017 n. 9515

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Invalidità - Sussiste.

Massima:

E' pur vero che, a mente dell'art. 26 comma 2 del Dpr n. 602/73, la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al Dpr n. 68/05, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, la prova della regolarità di una notificazione col mezzo telematico è necessariamente costituita dai files informatici del messaggio inviato, e cioè dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna che contiene anche la copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati. La notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da "p7m", l'unica idonea a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell'atto. La notifica in formato "pdf" o in formato "doc" non è valida in quanto non viene prodotto l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 4

Sentenza del 09/02/2017 n. 100

Intitolazione:

*Imposte sul reddito – Irpef – Maggiori ricavi – Risposta al questionario –
Obbligo di constatazione e contraddittorio preventivo – Insussistenza.*

Massima:

L'accertamento fatto a mezzo questionario inviato al contribuente – al pari di quello eseguito mediante richiesta di esibizione documentale – non richiede né il processo verbale di constatazione, né il contraddittorio preventivo, esulandosi dalle ipotesi di accessi, verifiche ed ispezioni presso i locali dell'azienda.

Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 2

Sentenza del 14/02/2017 n. 144

Intitolazione:

Imposte sul Reddito – Irpef – Base imponibile – Redditi diversi.

Massima:

In tema di dichiarazione di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai fini della determinazione dell'Irpef, trova applicazione la norma di cui all'art. 3 Dpr n. 42/88 la quale, ai fini fiscali, prevede, in mancanza di espressa statuizione dell'autorità giudiziaria, che l'importo corrisposto a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli sia destinato per metà del suo ammontare al coniuge e per l'altra metà al mantenimento dei figli.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 50

Sentenza del 10/03/2017 n. 2223

Intitolazione:

Imposte sul reddito - Irpef - Spettanza della detrazione del 50% per l'indennità di volo al personale in quiescenza - Esclusione.

Massima:

In tema di imposte gli redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'articolo 51, comma 6, Dpr n. 917/1986, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza.

L'agevolazione prevista dall'articolo 51, comma 6, Dpr n. 917/1986 si giustifica soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum" previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 48

Sentenza del 07/04/2017 n. 3232

Intitolazione:

Imposte sui redditi – Irpef - Redditi da lavoro dipendente non dichiarati.

Massima:

In merito alla quota del 5%, corrisposta, in sede di ripartizione dei proventi dell'attività di pilotaggio, dalla Cooperazione dei piloti del Porto di Napoli ai singoli piloti proprietari per la messa a disposizione dei natanti utilizzati per il servizio, la normativa di riferimento è quella riportata dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (marittima) ai seguenti articoli, il cui reddito deve essere dichiarato avente natura di retribuzione di reddito da lavoro:

art. 120 (Ripartizione dei compensi): *si stabilisce che qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti, la Corporazione nella ripartizione dei proventi può stabilire, previa approvazione del Ministero della Marina Mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.*

art. 121 bis (trattamento di fine servizio): *si stabilisce che detto trattamento si calcola applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici.*

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 17

Sentenza del 10/04/2017 n. 3315

Intitolazione:

*Imposte sul reddito – Irpef - Raddoppio del termine di accertamento –
Novelle del 2015 – Regime temporale.*

Massima:

Gli articoli 43 del Dpr n. 600 del 1973 e 57 del Dpr n. 633 del 1972 sono stati modificati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.lgs. n. 128 del 2015, in vigore dal 2 settembre 2015, prevedendo che il raddoppio si verificasse soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia. La nuova norma non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1, commi 130, 131 e 132 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), nel modificare ulteriormente gli artt. 43 del Dpr n. 600 del 1973 e 57 del Dpr n. 633 del 1972, ha escluso il raddoppio dei termini ed ha fissato un termine di accertamento più lungo di quello ordinario precedente. Con il nuovo regime transitorio per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, i termini del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata sono raddoppiati in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al D.lgs. n. 74 del 2001, a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'amministrazione finanziaria entro il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 23

Sentenza del 16/06/2017 n. 5510

Intitolazione:

Imposte sul reddito - Irpef – Controllo formale – Dichiarazione integrativa – Decadenza – Insussistenza in giudizio.

Massima:

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione finanziaria è esercitabile non oltre i termini stabiliti per l'espletamento dell'azione accertatrice.

Il rimborso dei versamenti diretti può essere domandato entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa.

In sede contenziosa, il contribuente può sempre far valere le sue ragioni, quanto agli errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, anche oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8 bis del Dpr. n. 322 del 1998.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 3

Sentenza del 19/06/2017 n. 5523

Intitolazione:

Imposte sul reddito - Irpef - Diniego rimborso - Mancata indicazione in dichiarazione - Decadenza - Insussistenza.

Massima:

Il termine biennale di decadenza previsto dall' art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992, come pure quello previsto dall'art. 38 del Dpr. n. 602 del 1973, non trova applicazione laddove il credito d'imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che non è necessaria una specifica istanza di rimborso, la quale costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento.

La compilazione del quadro RX della dichiarazione costituisce idonea manifestazione della volontà di ottenere il rimborso dell'eccedenza di imposta, non essendo all'uopo necessaria la presentazione del modello VR, che integra solo un presupposto di esigibilità del credito.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 27

Sentenza del 03/07/2017 n. 6054

Intitolazione:

Imposte sul reddito - Irpef - Omessa dichiarazione dei redditi - Motivazione - Contenuti essenziali - Legittimità - Questioni assorbite e non riproposte - Inammissibilità.

Massima:

L'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di motivazione è assolto, ai sensi dell'art. 56 del Dpr n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

Scrutinato in senso sfavorevole al contribuente appellato il motivo di censura accolto in primo grado, la mancata riproposizione in appello delle questioni non trattate perché assorbite determina l'inammissibilità delle stesse.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 7

Sentenza del 19/12/2017 n. 10788

Intitolazione:

Imposte sul reddito – Irpef - Compenso dei Giudici Tributari –Tassazione – Principio di cassa – Liquidazione avvenuta dopo la scadenza di riferimento – Regime di tassazione separata – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Ai compensi spettanti ai Giudici Tributari, assimilati ai redditi dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. F del TUIR 917/86, vanno applicati gli stessi criteri di imposizione che governano questi ultimi. Pertanto, nel rispetto del disposto dell'art 51 del predetto TUIR, si applicherà il regime di tassazione ordinaria agli emolumenti percepiti nel periodo d'imposta e fino al 12 Gennaio dell'anno successivo. Viceversa per gli emolumenti arretrati, riferibili all'anno precedente, ma riscossi dopo la data del 12 Gennaio, varrà il regime di tassazione separata.

Tanto è confermato dall'interpretazione della Corte Costituzionale che, con sentenza n° 142 del 28.5.2014, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 39, comma 5 del D.L. 6.7.2011 n.98, (convertito in legge 15.7.2011 n. 111), che aveva sottratto al regime di tassazione separata i compensi sul presupposto di un presunto "ritardo fisiologico".

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 30

Sentenza del 07/06/2017 n. 10058

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Iva – Operazioni Iva esenti – Conferimento soci – Vendita simulata - - Non sussiste.

Massima:

Grava sull'amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, discendendone in caso contrario l'invalidità dell'atto. Ciò a patto che il contribuente dimostri concretamente quali ragioni avrebbe potuto far valere — laddove chiamato a interloquire in via amministrativa — così escludendosi la possibilità che possa essere reputata legittima un'opposizione avente invece natura meramente dilatoria. Tale obbligo di contraddittorio preventivo vale per i cd. tributi armonizzati, quale l'Iva.

Il conferimento dei soci al fine di consentire alla società l'acquisizione di un'area industriale con realizzazione di moduli edilizia e la successiva assegnazione a ciascuna impresa azionista, ove non vi sia ragioni di elusione fiscale in ragione della liceità della causa conferendi, deve ritenersi mera esecuzione dello scopo sociale, e non un preliminare di vendita di cosa futura, operazione quest'ultima sottoposta ad Iva.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 33

Sentenza del 24/01/2017 n. 628

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti - Iva – Immissione formale nel territorio nazionale – Sottrazione all'importazione – Sanzione per ritardato pagamento.

Massima:

All'importatore che si avvale del sistema di sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione senza immettere materialmente nel deposito Iva la merce extra UE va applicata soltanto la sanzione per il ritardato pagamento, sanzione che va individuata nel paradigma normativo dell'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 che è norma di carattere generale.

Non è sufficiente la mera presa in carico documentale dei beni non comunitari nell'apposito registro, con la conseguenza che, in caso di mancato immagazzinamento della merce, si realizza una vera e propria sottrazione della merce dalla quale scaturisce l'immediata insorgenza dell'obbligazione fiscale concernente l'Iva all'importazione.

In mancanza della regolare introduzione nel deposito Iva, la merce non può quindi che considerarsi come oggetto di un'importazione definitiva ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 67, con la conseguente necessità dell'immediato pagamento dell'Iva non corrisposta e degli interessi maturati dalla data di registrazione delle dichiarazioni doganali.

In caso di auto-fatturazione, e sempre che non si ravvisino profili di frode e siano correttamente assolti gli obblighi contabili relativi al regime del reverse charge, non è configurabile una ipotesi di omesso versamento dell'Iva, ma è applicabile soltanto la sanzione per il ritardato pagamento.

Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione 4

Sentenza del 09/03/2017 n. 342

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Atto di costituzione di Trust - Tassabilità in misura fissa - Sussiste.

Massima:

In sede di registrazione di atto di costituzione di trust vanno applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non proporzionali, in quanto il Trust realizza un effetto segregativo dei beni e non un effetto traslativo degli stessi.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 31

Sentenza del 24/10/2017 n. 14959

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Mancata allegazione sentenza – Illegittimità dell'atto.

Massima:

Nell'avviso di liquidazione impugnato relativo ad una imposta di registro relativamente alla sentenza civile n. 2000/2015 emessa dal Tribunale di Nola, si può eccepire il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Sulla base dell'orientamento della Corte di Cassazione, il ricorso va accolto, in quanto l'avviso di liquidazione emesso, ex art. 54 co. 5 del Dpr 131/1986, è ritenuto illegittimo se, nell'atto indica soltanto, la data ed il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla in quanto tale obbligo è previsto dalla Legge n. 212/2000 art. 7 a tutela del diritto di difesa dei Contribuenti.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 19

Sentenza del 19/04/2017 n. 3661

Intitolazione:

Tributi erariali indiretti – Imposta di Registro - Necessità dell'allegazione all'atto impositivo degli atti in base ai quali si è rideterminato il valore dell'immobile – Non sussiste.

Massima:

La motivazione dell'avviso di rettifica e di liquidazione in tema di imposta di registro, necessaria per l'operatività anche nel settore tributario del principio di cui all'art. 3 L. 241/1990, ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

L'avviso di rettifica e di liquidazione in tema di imposta di registro deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore dell'immobile, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, nel momento in cui contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito (conf. Cass. n. 16076/2000).

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 49

Sentenza del 02/03/2017 n. 1960

Intitolazione:

Tributi locali – Ici - Base imponibile.

Massima:

Rientra nella disponibilità e nella libera scelta del contribuente se ritrarre dal terreno l'utilità agricola o utilizzare lo jus edificandi inerente alla vocazione edificatoria del terreno, potendo sicuramente il contribuente optare per il rilascio dell'area ai sensi dell'art. 50 L. 203/1982. Il Comune, al fine di determinare la base imponibile, deve solo tenere conto della edificabilità giuridica, di fatto e di diritto, del bene e quindi delle potenzialità economiche dello stesso che non sono certamente limitate — se non per libera scelta del contribuente — dall'affitto agricolo del terreno.

Il valore del terreno in esame - a vocazione edificatoria - deve essere calcolato tenendo conto di tutti gli elementi che ne condizionano e limitano di fatto il valore venale.

Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 2

Sentenza del 03/07/2017 n. 5990

Intitolazione:

Tributi locali – Ici – Esenzioni ex art.7 comma 1 lett.a) D.lgs. n. 504/91 – Consorzi di sviluppo industriale - Esclusione.

Massima:

Nel contesto della materia impositiva, al fine di valutare le condizioni di esonero in relazione agli obiettivi e, quindi, all'attività dell'ente, appare necessario individuare quali siano – in concreto – gli immobili destinati ai compiti istituzionali da quelli, invece, rientranti nell'attività industriale e/o commerciale dei consorzi e, quindi, soggetti ad Ici al pari di qualsiasi operatore.

La normativa di esecuzione dell'imposta Ici pone insistentemente l'accento sui compiti istituzionali cui debbano essere destinati i cespiti posseduti dagli enti citati al fine che appare prioritario rispetto a qualsiasi altro parametro.

Ne consegue che l'esenzione dell'imposta deve operare soltanto per gli immobili destinati esclusivamente – vale a dire in via diretta ed immediata – ai compiti istituzionali, laddove l'avverbio “esclusivamente” serve vieppiù a specificare tale imprescindibile condizione di utilizzo degli stessi.

Né, d'altra parte, non potendosi identificare il concetto di “compiti istituzionali”, che sono propri dell'ente territoriale e che costituiscono la sua ragione d'essere, con quelli di “pubblici servizi”, che non rientrano invece tra le funzioni istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti (enti economici e/o aziende municipalizzate), consegue che il Consorzio ASI, svolgendo attività economica, non ha ragione di godere dell'esenzione per effetto della cit. disposizione, trattandosi di norma speciale e derogatoria di

norma generale, di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva al di là delle ipotesi tipiche disciplinate.

Sul secondo quesito, in ordine alla debenza del tributo ex artt. 1 comma.2 , 3 e 5 D.lgs. n. 504/92, mancano sia il presupposto che la corretta individuazione della base imponibile dell'imposta in oggetto.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 20

Sentenza del 02/02/2017 n. 2241

Intitolazione:

Tributi locali – Tari - Prelievo tributario sui rifiuti - B&B

Massima:

Il prelievo tributario sui rifiuti si basa sul concetto di potenzialità di produzione degli stessi.

L'esistenza di un'attività di B&B per la quantificazione del prelievo sui rifiuti è suscettibile di un utilizzo dei servizi maggiore rispetto a quello di un'utenza domestica e prescinde dalla classificazione catastale dell'immobile. Non può, comunque, la tassa essere determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi in quanto i B&B svolgono attività ricettiva occasionale e priva del carattere di imprenditorialità.

In ogni caso il comune può, in relazione a tale specifica attività, deliberare apposita tariffa così che, in assenza di tale delibera, si rende applicabile la tariffa domestica senza ricorrere, per altro, ad un criterio del tutto empirico quale quello del frazionamento virtuale.

Comm. Trib. Prov. Napoli

Sezione 20

Sentenza del 28/03/2017 n. 6751

Intitolazione:

Tributi locali – Tari – Superamento della presunzione di produzione rifiuti.

Massima:

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il prelievo tributario sui rifiuti si basa, quindi, sul concetto di potenzialità di produzione dei rifiuti, in forza di una presunzione legale relativa, che opera quando il soggetto occupa o detiene locali e aree scoperte nel territorio comunale.

Tale presunzione può essere superata soltanto se il contribuente provi l'inidoneità del locale a produrre rifiuti in base a condizioni oggettive di inutilizzabilità, non rilevando l'inutilizzabilità di fatto del locale per propria scelta.